

REGOLAMENTO (CE) N. 2449/96 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 1996

recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari annui applicabili ai prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari di taluni paesi terzi, esclusa la Thailandia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (¹), in particolare l'articolo 1, paragrafo 1,

considerando che la Comunità si è impegnata, nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio, ad aprire contingenti tariffari annuali per i prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 originari dell'Indonesia, delle altre parti contraenti dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) esclusa la Thailandia, della Repubblica popolare cinese e di alcuni paesi terzi non membri dell'OMC, esclusa la Cina; che nel quadro di tali contingenti il dazio doganale è limitato al 6 % ad valorem; che tali contingenti devono essere aperti per un periodo pluriennale e gestiti dalla Commissione;

considerando che è necessario mantenere un sistema di gestione che garantisca che soltanto i prodotti originari della Repubblica di Indonesia e della Repubblica popolare cinese possano essere importati a titolo dei contingenti attribuiti a tali paesi; che pertanto il rilascio di un titolo d'importazione deve continuare ad essere subordinato alla presentazione di titoli d'esportazione, emessi dalle autorità dei due paesi in questione conformemente a modelli comunicati alla Commissione; che, per quanto riguarda i prodotti originari del Vietnam, secondo una pratica applicata da molti anni, la domanda di titolo d'importazione è subordinata, fra le altre disposizioni, alla presentazione di un attestato rilasciato su iniziativa del paese esportatore;

considerando che, poiché le importazioni sul mercato comunitario dei prodotti di cui sopra sono tradizionalmente gestite sulla base di un anno civile, è opportuno mantenere in vigore tale sistema;

considerando che l'importazione dei prodotti appartenenti ai codici NC 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 e 0714 90 19 è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione le cui modalità comuni d'applicazione

sono stabilite dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (²), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2350/96 (³); che il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione (⁴), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1527/96 (⁵), ha stabilito modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli nel settore dei cereali e del riso;

considerando che, per la gestione di tali contingenti, è opportuno mantenere in vigore le modalità complementari abituali, soprattutto in materia di presentazione delle domande, di rilascio dei titoli e di controllo delle importazioni effettive;

considerando che è opportuno, in particolare, accertarsi dell'origine dei prodotti, subordinando il rilascio dei titoli d'importazione alla presentazione di certificati di origine emessi dai paesi interessati; che, tuttavia, non è richiesto un certificato d'origine per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese;

considerando che, ai fini di una gestione corretta dei regimi in causa, la domanda di titolo d'importazione non può riguardare un quantitativo superiore a quello riportato sul documento attestante le operazioni di carico e l'effettivo trasporto marittimo verso la Comunità; che in certi casi occorre anche stabilire un quantitativo massimo per domanda, e disporre che la domanda non possa in alcun caso riguardare un quantitativo superiore a quello per il quale sono state presentate le prove di cui sopra;

considerando che, nel caso in cui risulti che i quantitativi effettivamente scaricati sono leggermente superiori ai quantitativi indicati nei titoli d'importazione, è opportuno adottare le misure necessarie affinché i quantitativi in eccesso siano messi in libera pratica, purché il paese di origine dei prodotti sia in grado di provvedere alla gestione amministrativa delle formalità previste a tale scopo; che si ritiene che l'Indonesia e la Cina siano effettivamente in grado di poter beneficiare di detta tolleranza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

(¹) GU n. L 146 del 20. 6. 1996, pag. 1.

(²) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(³) GU n. L 320 dell'11. 12. 1996, pag. 4.

(⁴) GU n. L 117 del 24. 5. 1995, pag. 2.

(⁵) GU n. L 190 del 31. 7. 1996, pag. 23.